



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/07/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:

FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico

in data 05/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 165/2024 depositato il 08/02/2024

proposto da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag.entrare - Riscossione - Latina

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239009434303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239009434303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] propone ricorso contro la intimazione di pagamento n. 05720239009434303000, notificata il 19/07/2023 e relativa alle due cartelle di pagamento n. 05720140035419680000 e n. 05720190003016266000, riferibili a tasse automobilistiche nella titolarità della Regione Lazio. Deduce, nell'impugnativa, con riferimento alla prima cartella, la maturazione del termine prescrizione riferibile ad entrambe le pretese tasse auto e, ad ogni modo, per entrambe, il difetto di loro notificazione. Si costituisce in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione chiedendo che venga invece dichiarata la legittimità degli atti opposti a fronte della regolarità delle notifiche delle cartelle ma anche di ulteriori atti interruttivi che, secondo l'amministrazione, sconfessano gli assunti di parte in tema di maturata prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

OSSERVAZIONI

Si osserva, in via preliminare e del tutto assorbente, come l'odierno ricorso, anche ai fini della procedura di reclamo-mediazione ex art. 17 bis D.lgs 546/92, sia stato notificato, ed anche depositato, in maniera cartacea. Il file del ricorso depositato nel fascicolo telematico non risulta essere un file nativo digitale così come, ancor prima, non lo era nemmeno la copia dell'originale notificato, per giunta a mezzo posta, all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina.

Tali modalità di introduzione del giudizio, a partire dalla notificazione, espongono il ricorso ad inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo, avvenuta con invio di raccomandata a/r, ha integrato una violazione dell'articolo 16 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di processo tributario telematico, già avviato con il Decreto ministeriale n. 163/2013 e con i successivi decreti di attuazione.

Tale importante intervento normativo ha introdotto l'articolo 16-bis, comma 3, del Dlgs n. 546/1992. Detta norma, infatti, prevede che "le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche".

La normativa di riferimento, in definitiva, non lascia spazio ad alcuna facoltà o a interpretazioni alternative: l'utilizzo della locuzione "esclusivamente in modalità telematiche" definisce un obbligo, che solo in casi eccezionali e su specifica autorizzazione può essere derogato.

Ad oggi, quindi, le parti del processo tributario sono tenute ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche di notificazione e di deposito degli atti.

In particolare, dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico (PTT) è divenuto attivo, peraltro come detto esclusivamente quale facoltà, presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Successivamente, l'articolo 16 del Dl n. 119/2018 (convertito dalla legge n. 136/2018) ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario, sostituendo il comma 3 dell'articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992, così rendendo obbligatorio l'uso del PTT con riguardo ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019 (chiarimenti al proposito sono stati forniti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare n. 1/DF del 2019, che ha definito le nuove linee guida sull'attuazione del PTT ad integrazione di quelle già contenute nella circolare n. 2/DF del 2016).

L'art. 3, terzo comma, del citato Decreto Ministeriale n. 163 del 2013 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze vengono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative alla costituzione in giudizio delle parti processuali. A questa disposizione ha dato attuazione il D.M. 4 agosto 2015 il quale, all'art. 10, primo comma, prevede espressamente che il ricorso e ogni altro atto processuale devono essere redatti in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b con esclusione della possibilità di utilizzare copie per immagine su supporto informatico di documento analogico. La norma prevede altresì che tali atti debbono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. La giurisprudenza ritiene che queste norme impongono che ogni atto processuale, compresi i ricorsi e gli appelli, vengano redatti secondo precisi requisiti, con appositi strumenti software e sottoscritti con apposita firma digitale. Si è in particolare affermato che il ricorso deve essere un file "nativo digitale", (ossia redatto con un programma di videoscrittura word), convertito nel formato PDF/A e sottoscritto esclusivamente con firma digitale: l'atto processuale formato mediante scansione/copia per immagine deve quindi considerarsi redatto in violazione delle norme sopra richiamate ed è, di conseguenza, privo dei requisiti di esistenza e ammissibilità (cfr. Comm. trib. reg. Lombardia, sez. II, 29 giugno 2021, n. 2428).

Ciò precisato, va quindi rilevato che il ricorso notificato dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate Riscossione è stato redatto in forma analogica ed è stato successivamente scansionato per estrarne la copia per immagine, quest'ultima sia notificata a mezzo postale anziché via posta elettronica certificata e, di conseguenza, nelle medesime forme poi depositata. Risulta pertanto evidente che la notifica ed il deposito del ricorso senza l'utilizzo della modalità telematica abbia comportato la violazione delle norme sopra illustrate con conseguente inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di I grado di Latina dichiara inammissibile il ricorso. Spese a carico del soccombente che si liquidano in Euro 300,00, oltre accessori di legge.

Il Giudice Monocratico

Costantino Ferrara